



IL NUOVO MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO

comunicare valore e creare
riconoscibilità

Attribuzione del marchio biologico italiano

Decreto ministeriale MASAF 26
maggio 2026 n. 0251972

Diana Sulea

23/09/2026

23 settembre 2026

si celebra la **Giornata Europea del Biologico**, dedicata al settore biologico



data simbolica richiama l'importanza dell'**equilibrio necessario** quando si lavora in armonia con la natura, un principio fondamentale del biologico

La scelta del 23 settembre per questa giornata **non è casuale**. Janusz Wojciechowski, Commissario Europeo per l'Agricoltura, ha spiegato che questa data **coincide con l'equinozio d'autunno**, ossia quando la durata del giorno e quella della notte sono approssimativamente uguali.



Quadro normativo di riferimento settore biologico

- Reg. (UE) **2018/848** – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici
- Reg. (UE) **2017/625** – Controlli ufficiali
- DM **20 maggio 2022 n. 229771** – Attuazione Reg. 2018/848 che integra le norme europee definendo obblighi operativi per gli operatori biologici in ITALIA
- D.Lgs. **6 ottobre 2023 n. 148** – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,
- **Legge 9 marzo 2022, n. 23, art. 6 – Istituzione del Marchio**
- DM **456915/2024** – Concorso di idee per il logo
- DM **678101/2024** – Individuazione del logo vincitore
- **DM 0251972/2026 – Condizioni e modalità di attribuzione del MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO**

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011

25 ottobre 2011

relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,

che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

regolamento che stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_it

Un sito ufficiale dell'Unione europea Come esserne sicuri? ▼

 Commissione europea

IT

Agricoltura e sviluppo rurale

Homepage Common agricultural policy ▼ Panoramica della visione per l'agricoltura e l'alimentazione Farming ▼ CAP in my country International Data and analysis News, media and events

[Homepage](#) > [Agricoltura](#) > Agricoltura biologica

Agricoltura biologica

Norme, politiche, certificazioni biologiche, sostegno e criteri per l'agricoltura biologica.



Scopri i premi
Le domande sono aperte fino al 26 aprile.

Candidati subito online! >

Attiva Windows
Passa a impostazioni per attivare Windows.

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_it



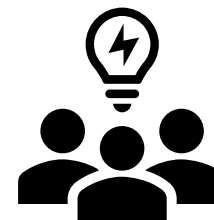
Legge 9 marzo 2022, n. 23, art. 6 – Istituzione del Marchio

Il marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero e può essere richiesto su base volontaria. Il

logo del marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DM 456915/2024 – Indizione concorso di idee per la creazione del marchio “Biologico italiano” ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Legge n. 23 del 9 marzo 2022

Concorso di idee per il MARCHIO

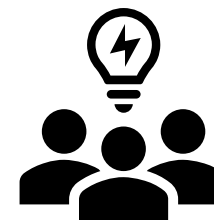


indetto per individuazione del **MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO**

in attuazione alla legge n. 23 del 9 marzo 2022 art. 6 comma 2

DM 688101/2024 del 24 dicembre 2024 – individuazione del logo vincitore del concorso di idee per il marchio ufficiale Biologico italiano

Concorso di idee per il MARCHIO



individuazione del logo vincitore



L'idea premiata è acquisita in proprietà dal MASAF, che si riserva di definire, con separato provvedimento, le condizioni e le modalità di uso del marchio da parte degli operatori interessati.

- MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO - perché?

Nasce l'esigenza di promuovere e valorizzare i **prodotti biologici nazionali** attraverso un marchio identificativo specifico e riconoscibile, che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, **realizzati con materie prime coltivate o allevate in ITALIA**



Decreto ministeriale (DM) MASAF n. 0251972 del 26 maggio 2026

Decreto ministeriale recante le

condizioni, modalità di attribuzione e utilizzo del Marchio
Biologico Italiano



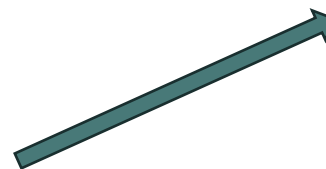
ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23.

ARTICOLO 1

Oggetto



Il **Marchio**



può essere utilizzato da **tutti gli operatori**,

(come definiti dall' articolo 3, n. 13 del Regolamento (UE) 2018/848)

Se il prodotto biologico è contrassegnato con la **dicitura** “**Agricoltura Italia**” o “**Acquacoltura Italia**”

(ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2018/848)

che abbiano sede legale e produttiva

nel territorio dell'Unione Europea



ARTICOLO 2

Obblighi di comunicazione

- 1. Gli operatori, che intendono utilizzare il marchio biologico italiano, ne danno comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tramite applicativo informatico dedicato, disponibile gratuitamente nel **Sistema Informativo Biologico – SIB**, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, inserito nell'ambito dell'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN.
- 2. La comunicazione, di cui al precedente comma, contiene:
 - a) le generalità dell'operatore biologico, comprensive del **Codice unico di identificazione aziende agricole - CUAA** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, o altro codice univoco identificativo dell'operatore;
 - b) **l'elenco dei prodotti** sui quali l'operatore intende utilizzare il marchio biologico italiano, completo di eventuali altre informazioni ritenute di interesse da parte dell'operatore;
 - c) **un' autodichiarazione** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'operatore dichiara, con riferimento ai prodotti di cui alla lettera b), che è stato comunicato all'autorità competente, ovvero all'autorità o all'organismo di controllo a cui è assoggettata la propria attività, ai sensi dell'art. 34, paragrafo 1, del reg. (UE) 2018/848, e che accerta il rispetto dei requisiti previsti dal reg. (UE) 2018/848, art. 32, paragrafo 2, **la volontà di utilizzare il marchio biologico**

ARTICOLO 2

Obblighi di comunicazione

italiano nei prodotti di cui alla lettera b);

- d) **un atto con cui l'operatore si impegna:**
 - al rispetto delle norme contenute nel presente decreto;
- - a comunicare, nel più breve tempo possibile, qualunque variazione dell'elenco dei prodotti cui alla lettera b);
- 3. Decorso il termine di **trenta giorni (30 gg)** dalla comunicazione senza che sia stato notificato il diniego da parte del Ministero, l'operatore biologico è autorizzato all'uso del marchio biologico italiano ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Elenco prodotti

Denominazione di vendita del prodotto su cui l'operatore intende utilizzare il marchio

MIELE BIOLOGICO

☐ Ai sensi degli articoli 14 e 17 del D.P.R. 28 dicembre 2005, n. 145, dichiaro che è stato comunicato all'autorità competente ai requisiti previsti dal reg. (UE) 2018/848, art. 32, paragrafo 2, la volontà di utilizzare il marchio biologico italiano nei prodotti in oggetto.

☐ L'operatore si impegna al pieno rispetto di tutte le norme contenute nel Decreto Ministeriale recante le condizioni e le modalità di utilizzo del marchio.

Si può quindi visualizzare l'anteprima di stampa della comunicazione per la sua verifica prima dell'invio al Ministero per la richiesta di utilizzo del marchio

Salva

Trasmetti domanda

Stampa

Indietro

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DEL MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO
(ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241)

1. GENERALITÀ DELL'OPERATORE BIOLOGICO (art. 1, comma 2, lett. a)

Denominazione (ragione sociale): VANZINI ROMEO

C.U.A.A. (Codice Unico Attività Agricola) / Codice Fiscale: VANZINROMEO000000000

Partita IVA:

Sede legale (civile): VIA TITO LIVIO 14 - 00012 - CAPODOLCE (RM)

Rappresentante legale:

2. ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI SI CHIEDE L'UTILIZZO MARCHIO
(art. 1, comma 2, lett. b)

N. (Denominazione di vendita del prodotto) Codice NC

1 MIELE BIOLOGICO (0000000000)

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 2, comma 1, lett. d)
Dalla data di comunicazione dell'art. 17 del D.P.R. 28 dicembre 2005, n. 145, l'operatore biologico, in qualità di titolare dell'attività biologica, viene autorizzato, conseguente della richiesta presentata, a usare il marchio biologico italiano.

DICHIARA

che, riferendosi ai prodotti elencati nella Sezione 2, comma 1, della presente comunicazione, che si sono impegnati a comunicare all'autorità competente, in conformità all'articolo 20 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a essere autorizzati a utilizzare il marchio biologico italiano nei prodotti in oggetto.

4. ATTO DI IMPEGNO DELL'OPERATORE (art. 1, comma 2, lett. d)
SI IMPEGNA

Le regole tecniche per l'accesso al servizio di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo sono definite nelle relative istruzioni operative pubblicate sul portale internet «MASAF-SIAN-Sezione utilità».

Come utilizzare il servizio SIAN

Per poter utilizzare il servizio informatico dedicato occorre preliminarmente procedere con l'accesso al SIAN e richiedere poi l'abilitazione alla specifica funzionalità per compilare la comunicazione di utilizzo del marchio



<https://www.sian.it/portale/avvisi/nuovo-servizio-dedicato-al-marchio-biologico-italiano>

Accesso al SIAN

Il primo accesso al SIAN deve essere effettuato dal titolare dell'azienda (nel caso di ditta individuale) oppure dal rappresentante legale della società (se persona giuridica) utilizzando la propria identità digitale SPID, CIE (la Carta di identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)



Per i soli soggetti stranieri che non dispongono di una identità digitale, il SIAN rilascia delle credenziali personali (Username e Password) tramite apposita procedura di riconoscimento



<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25140>



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste



ricerca avanzata

Ministero Notizie Politiche europee Politiche nazionali Controlli Qualità Ricerca PNRR

Home > **Marchio Biologico Italiano**

Rete Agrometeorologica Nazionale

Previsioni meteo per agricoltura

Eventi meteorologici rilevati

Osservatorio agroclimatico

Allerta caldo bovini da latte

Marchio Biologico Italiano



Dal 15 settembre 2026 è possibile presentare al Ministero l'istanza per l'utilizzo del **MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO** di cui al [DM 251972 del 26 maggio 2026](#).

Istituito dalla legge n. 23/2022 e di proprietà esclusiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il marchio nasce per valorizzare la materia prima nazionale e offrire una risposta concreta ai consumatori che cercano la massima garanzia di qualità e tracciabilità. Il logo contrassegna esclusivamente i prodotti biologici realizzati con materia prima 100% italiana.

L'adesione al marchio è volontaria, gli operatori biologici interessati possono presentare la richiesta attraverso un apposito servizio telematico, disponibile nel SIAN- SIB effettuando l'accesso al sistema con la propria identità digitale (SPID/CIE o CNS) e attivando il servizio dedicato:

www.sian.it/portale/miei-servizi/marchio-biologico-italiano-1

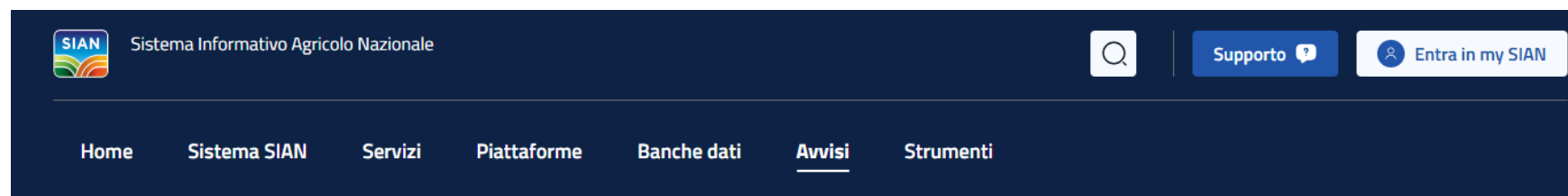
Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida operativa

 [Manuale utente - Marchio biologico italiano \(1.26 MB\)](#)

bioagricert 
A FOODCHAIN ID COMPANY

PAGE 17

<https://www.sian.it/portale/servizi/marchio-biologico-italiano/marchio-biologico-italiano-1>



 > [Avvisi](#) > Nuovo servizio dedicato al MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO

16/09/2026

A partire dal 15 settembre 2026 è possibile presentare al Ministero l'istanza per l'utilizzo del MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO di cui al DM 251972 del 26 maggio 2026.

Istituito dalla legge n. 23/2022 e di proprietà esclusiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il marchio nasce per valorizzare la materia prima nazionale e offrire una risposta concreta ai consumatori che cercano la massima garanzia di qualità e tracciabilità. Il logo contrassegna esclusivamente i prodotti biologici realizzati con materia prima 100% italiana.

L'adesione al marchio è volontaria, gli operatori biologici interessati possono presentare la richiesta attraverso un apposito servizio telematico, disponibile nel SIAN- SIB, selezionando il link <https://www.sian.it/portale/servizi/marchio-biologico-italiano/marchio-biologico-italiano-1> effettuando l'accesso al sistema con la propria identità digitale (SPID/CIE o CNS) e attivando il servizio dedicato.

Per maggiori informazioni è possibile scaricare la guida operativa disponibile al link [sopracitato](#).

Manuale utente

<https://www.sian.it/portale/avvisi/nuovo-servizio-dedicato-al-marchio-biologico-italiano>

[Home](#) [Sistema SIAN](#) [Servizi](#) [Piattaforme](#) [Banche dati](#) [Avvisi](#) [Strumenti](#)

[🏠](#) > [Servizi](#) > [Marchio biologico italiano](#) > Marchio Biologico Italiano

 Per visualizzare i servizi a te dedicati, accedi al portale.

Marchio Biologico Italiano

A chi è rivolto

[Utenti CAA](#) [Utenti Istituzionali](#) [Utenti Qualificati](#)

Funzionalità e settore

[MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO](#) [BIOLOGICO](#)

Elementi di download

 Strumenti
Manuale utente - Marchio biologico italiano v1

 Strumenti
Guida introduttiva – Marchio Biologico Italiano



ARTICOLO 3 Etichettatura



- L'apposizione del **Marchio in etichetta** è **consentita esclusivamente in aggiunta al logo di produzione biologica** dell'Unione Europea, di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.
- 2. Il Marchio **non può in alcun caso sostituire, sovrapporsi o limitare la visibilità del logo biologico dell'UE**, che deve essere sempre chiaramente identificabile e conforme alle disposizioni grafiche e dimensionali stabilite dalla normativa unionale vigente. Può essere posizionato nello stesso campo visivo del logo di produzione biologica dell'Unione Europea.
- 3. Il Marchio non può avere dimensioni maggiori del logo di produzione biologica dell'Unione Europea.
- 4. I loghi europeo e nazionale devono essere presentati e disposti entro lo stesso campo visivo dell'etichetta, garantendo la distinzione e riconoscibilità di ciascun elemento in conformità con quanto riportato nell'allegato.
- 5. Il logo del Marchio è inalterabile. È vietata l'aggiunta di testo nel logo, l'alterazione della forma e degli elementi visivi, l'aggiunta di effetti grafici o il suo utilizzo in trasparenza.
- 6. Il logo del Marchio Biologico Italiano non è coperto, neanche parzialmente, da altri loghi, marchi, scritte o elementi grafici.

Articolo 4

Controlli e sanzioni

- Al momento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, il Sistema Informativo biologico effettua un controllo di coerenza sulla sussistenza dei requisiti dell'operatore circa **l'iscrizione nell'elenco nazionale degli operatori biologici**, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del 6 ottobre 2023, n. 148, ed **il possesso di un certificato**, di cui all'articolo 35 del Regolamento UE 2018/848, **in corso di validità**.
- Per l'irrogazione delle sanzioni di cui **all'articolo 23** del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, si applicano gli **articoli 26 e 27** del medesimo decreto legislativo



Articolo 4

Controlli e sanzioni

Capo II

**SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE A CARICO DEGLI
OPERATORI O A CARICO DI ALTRI SOGGETTI**

Art. 23. comma 3 decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148

**Uso indebito o non corretto di indicazioni
o riferimenti al metodo di produzione biologico**

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fa un utilizzo improprio del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23, tale da indurre in errore il consumatore sull'origine italiana della materia prima del prodotto, è **soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria** fino al 4 per cento del fatturato globale realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 4.000 euro, né superiore a 100.000 euro.



Articolo 6

Disposizioni finali

- L'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto è consentito e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di avviso concernente l'entrata in funzione dell'applicativo informatico di cui al primo comma del medesimo articolo
- Il presente decreto è trasmesso all'Organo di Controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il presente decreto è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Grazie dell'attenzione

DIANA SULEA